

□ Interrogazione n. 409

presentata in data 12 luglio 2011

a iniziativa del Consigliere Latini, Ricci, Sciapichetti, Giancarli

“Esenzione della tassa automobilistica per motoveicoli ed autoveicoli aventi interesse storico e collezionistico”

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri,

Premesso:

che l'articolo 63 della legge 342/2000 prevede al primo comma che “sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla sua costruzione”; mentre al secondo comma vincola l'estensione dello stesso beneficio "agli autoveicoli e motoveicoli di particolar interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a vent'anni" a condizione che siano:

- a) veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione a competizioni e mostre;
- c) veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume e che all'individuazione di essi provveda con propria determinazione, annualmente aggiornata, l'ASI (Automotoclub storico italiano) o l'FMI (Federazione motociclistica italiana);

che in base alla disposizione sopra indicata, mentre è pacifico che i veicoli ultratrentennali siano storici d'ufficio e non abbisognano perciò di alcuna preventiva “determinazione” per quelli la cui costruzione siano avvenuta tra i venti e i trenta anni sono sorti non pochi dubbi interpretativi: si discute cioè se la “determinazione” richiesta dalla legge debba essere generale e cumulativa riferita ad una determinata categoria di veicoli, ovvero se sia necessaria una ricognizione condotta sul singolo veicolo analoga a quella che si richiede per l'iscrizione all'ASI;

Considerato che molte Commissioni Tributarie, compresa quella di Ancona, anche sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 455 del 2005, si sono pronunciate nel senso che l'esenzione della tassa di circolazione è dovuta per tutti quei veicoli individuati annualmente ed in via generale in un apposito elenco dell'ASI o dell'FMI, non essendo cioè necessaria l'iscrizione ad una delle suddette associazioni private, poiché si tratta di iscrizione facoltativa e tale da influire semmai sul valore commerciale del veicolo ma mai sull'esenzione fiscale; una diversa interpretazione sarebbe non solo irragionevole ma anche illegittima.

Considerato, inoltre, che la Regione Marche, nonostante le sentenze ad essa sfavorevole, continua a richiedere, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, l'iscrizione del singolo veicolo al registro storico tenuto dall'ASI;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere quali iniziative intenda assumere per evitare che la Regione continui ad adottare una prassi applicativa giudicata irregolare dalla Commissione Tributaria, con conseguente grave incertezza del diritto ed indebiti costi aggiuntivi per i contribuenti interessati e la stessa Regione.